



Proposta di legge n. 266/10^ di iniziativa del consigliere F. Sergio recante:  
“Istituzione del fondo per parchi giochi inclusivi. Modifiche alla l.r. 23 luglio  
1998, n. 8 (Eliminazione delle barriere architettoniche)”

**RELATORE: DOMENICO BEVACQUA**

IL FUNZIONARIO IN P.O  
ITALIA ROSCITANO

IL PRESIDENTE  
F.TO DOMENICO BEVACQUA



## Consiglio Regionale della Calabria

### IV Commissione

#### Assetto e utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente

Proposta di legge n. 266/10<sup>A</sup> recante: "Istituzione del fondo per parchi giochi inclusivi. Modifiche alla l.r. 23 luglio 1998, n. 8 (Eliminazione delle barriere architettoniche)"

Proponente: F. Sergio.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 08.08.2017.

Assegnata in data 09.08.2017 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere .

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 18 gennaio 2018.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il testo della proposta di legge n. 266/10<sup>A</sup>, licenziato dalla IV Commissione del Consiglio regionale in data 18 gennaio 2018, si pone l'obiettivo di integrare la legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 "Eliminazione delle barriere architettoniche", introducendo l'art.15 bis, alla vigente legge. Tale articolo, istituisce un fondo regionale per erogare ai comuni contributi, per la realizzazione di parchi gioco, per il completamento o l'adeguamento di quelli esistenti, mediante l'inserimento di attrezzature idonee o l'adattamento di quelle esistenti, per consentire momenti di svago e socializzazione anche ai bambini disabili.

La proposta de qua, prevede, quindi, l'istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato "Fondo per parchi gioco inclusivi" e l'emanazione, entro sessanta giorni dalla approvazione della legge, di una deliberazione di Giunta regionale per determinare le modalità di erogazione dei contributi ai comuni.

#### RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

Il presente progetto di legge mira all'istituzione di un fondo regionale a fondo perduto pari a euro 106.500,00 che eroghi ai comuni contributi per la realizzazione di parchi gioco appositi o il completamento o l'adeguamento di quelli esistenti, mediante l'inserimento di attrezzature idonee o l'adattamento di quelle esistenti, per consentire momenti di svago e socializzazione anche ai bambini disabili.

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo:** Proposta di legge recante: "Istituzione del fondo per parchi gioco inclusivi. - Modifiche alla l.r. 23 luglio 1998, n. 8 (Eliminazione delle barriere architettoniche)".

#### Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Istituzione Fondo per parchi gioco inclusivi	C	A	106.500 €
	TOTALE DELL'INVESTIMENTO			106.500 €

### Quantificazione e criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Nella tabella 2 che segue vi è la quantificazione della spese secondo i seguenti criteri: per la quantificazione delle spese derivanti dall'istituzione del Fondo per parchi gioco inclusivi (art. 1) di euro 106.500,00 ci si è basati su un contributo medio di euro 10.000 per installazione e ipotizzando, basandosi in ogni caso su studi e statistiche di precedenti iniziative, che i contributi possano interessare i comuni della Regione con popolazione compresa tra i 5.000 e i 20.000 abitanti e che di questi solo il 10/15% faccia effettivamente richiesta (Atto dirigenziale Regione Puglia 27 ottobre 2017, n. 279).

**Tab 2 Quantificazione oneri**

Numero comuni tra 5000 e 20000 abitanti	Numero Richieste tenuto conto che per precedenti iniziative in media solo il 15 percento dei comuni ha fatto richiesta	contributo medio	Totale
71	10,65	10.000 €	106.500,00 €

Pertanto, è possibile quantificare una dotazione finanziaria complessiva pari a 106.500,00 € per l'anno corrente nell'ambito delle risorse stanziata a bilancio alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 1201 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" Titolo 1 Spese correnti dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020.

**Tab. 3 Copertura finanziaria:**

Missione/Programma/Titolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
12/1201/1	106.500,00 €	//	//	106.500,00 €
<b>Totale</b>	<b>106.500,00 €</b>	<b>//</b>	<b>//</b>	<b>106.500,00 €</b>

**Proposta di legge n. 266/10<sup>A</sup> recante: "Istituzione del fondo per parchi giochi inclusivi. Modifiche alla l.r. 23 luglio 1998, n. 8 (Eliminazione delle barriere architettoniche)"**

#### **Art. 1**

*(Modifiche alla l.r. 23 luglio 1998, n. 8. - Eliminazione delle barriere architettoniche)*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 8. - Eliminazione delle barriere architettoniche è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per parchi gioco fruibili da parte dei bambini disabili)

1. Al fine di favorire la socializzazione e l'integrazione in luoghi idonei allo svolgimento di attività ludico-ricreative, la Regione eroga contributi ai comuni per l'allestimento di appositi parchi-gioco o l'adeguamento di quelli esistenti, al fine di consentire l'utilizzo delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini disabili.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità e i criteri per la erogazione ai comuni dei contributi di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, è istituito il Fondo per parchi gioco fruibili da parte dei bambini disabili, su apposito capitolo di spesa denominato "Fondo per i parchi gioco inclusivi"»

**Art. 2**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2018 in euro 106.500,00 € si provvede con le risorse disponibili a bilancio alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 1201 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" titolo 1 "Spese correnti" che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo allocando la corrispondente spesa ad un capitolo di nuova istituzione nel bilancio regionale. .
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni ai documenti contabili di cui agli articoli 39 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. Per gli anni 2019 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.